



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. _____

visti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 gennaio 2023 nel procedimento cautelare *in corso di causa* iscritto al n. _____ e promosso

da

_____, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini;

contro

M.I. Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, in persona dei ll.rr.p.t, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 c.p.c., dai funzionari dott.sse Emiliana Bozzella, Maria Grazia Luppi e Silvia Ferrarese;

ISTITUTO COMPRENSIVO "_____" di **LATINA**, in persona del l.r.p.t.;
(*contumace*)

OSSERVA E RILEVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. *in corso di causa*, I _____ conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate deducendo:

- di essere inserita nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso AC25 ed AC24 alle posizioni, rispettivamente, n. _____ nonché di essere inserita nella graduatoria d'istituto dell'I.C. I _____ di Latina;
- di aver ricevuto, in data 19.09.2022, convocazione da parte di quest'ultimo istituto comprensivo per un incarico ex art. 2, comma 3, dell'OM 112/2022, per un insegnamento riferibile alla classe di concorso AC25, di n. 6 ore settimanali, con scadenza al 30 giugno 2023;
- di aver assunto servizio per tale incarico presso il _____ in data 22.09.2022;

- di aver ricevuto, nello stesso giorno in cui assumeva questo servizio, cioè sempre in data 22.09.2022, convocazione da GPS per un incarico fino al 30 giugno 2023, classe di concorso sempre AC25, su cattedra però *intera* ed *interna* presso l'Istituto [redacted]
- di aver a quel punto esercitato la facoltà prevista dall'art. 14, comma 3, dell'OM 122/2022, accettando l'incarico di supplenza presso l' [redacted] e lasciando quello presso l'Istituto [redacted],
- di essersi poi avveduta, soltanto al momento della presa del nuovo servizio, che le ore di insegnamento erano invero ripartite anche con l'Istituto Comprensivo [redacted] Latina, per cui la cattedra assegnatale non era 'interna' bensì 'a completamento esterno';
- che, in data 28.09.2022, le veniva infatti revocato l'incarico assegnatole da GPS, presumibilmente perché in domanda ella non aveva indicato la disponibilità ad assumere incarichi a completamento esterno;
- di non aver ricevuto, da allora, alcun ulteriore incarico.

Dedotta la sussistenza dei relativi presupposti di legge, chiedeva che, con provvedimento d'urgenza, fosse ordinato alle amministrazioni scolastiche resistenti di ri-attribuirle l'incarico assunto da G.I. presso l'Istituto Comprensivo [redacted] a ovvero di adottare, in ogni caso, ogni atto idoneo a cautelare il diritto rivendicato.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, anche nelle sue articolazioni territoriali, riconoscendo che l'incarico assegnato alla ricorrente, dapprima qualificato come *interno*, era risultato -solo successivamente alle verifiche d'ufficio- come insegnamento *a completamento esterno*, per il quale la [redacted] non aveva però espresso preferenza. Concludeva pertanto per l'integrale reiezione delle istanze cautelari attoree, in quanto non sorrette né da un *fumus* di fondatezza né dal *periculum in mora*.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e trattenuta in riserva alla udienza di cui in epigrafe.

L'istanza cautelare è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

Come noto, l'accoglimento del ricorso cautelare postula la contemporanea sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* (inteso come verosimile fondatezza della pretesa) e del *periculum in*

mora (concepito come concreta possibilità che il diritto vantato, nel tempo occorrente per conseguire la tutela all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, possa essere irrimediabilmente pregiudicato).

Ciò detto, a riprova della sussistenza del primo dei requisiti richiamati appare sufficiente evidenziare i seguenti dati, pacifici in causa.

Le stesse amministrazioni scolastiche resistenti, nel costituirsi in giudizio, riconoscono di aver erroneamente qualificato l'incarico assegnato da GPS all'odierna ricorrente come cattedra "*interna*" e di essersi avveduti dell'errore solo successivamente, cioè quando ormai la prof.

aveva già lasciato il proprio incarico assunto da G.I. ai sensi dell'art. 14, comma 3, dell'OM 112/2022, che l'insegnamento era invece "*a completamento esterno*".

Non v'è dubbio che la ricorrente, non avendo espresso nell'istanza di inserimento nelle GPS la propria disponibilità ad assumere incarichi di supplenza su cattedre esterne, non avesse titolo a vedersi assegnato l'incarico presso l'I.C. F. che appunto era ripartito con altro Istituto, ossia l'I.C. di Latina.

Ma è parimenti fuor di dubbio che, se non vi fosse stato l'errore di qualificazione della cattedra da parte dell'USR e la conseguente erronea assegnazione della stessa alla ricorrente, quest'ultima non avrebbe mai operato l'opzione in favore dell'incarico da GPS, poi rivelatosi (per lei) inesistente.

Riprova ne è il fatto che l'unica ragione dedotta dalla Prof. a giustificazione della 'rinuncia' all'incarico acquisito da GI (si veda la mail inviata all'Istituto di Latina, doc. 5 fascicolo attoreo) è proprio l'aver ricevuto la nomina da GPS di cui si discorre.

In sostanza, l'errore di qualificazione della cattedra come *interna/esterna* in cui sono incorse le amministrazioni resistenti ha finito per indurre una falsa rappresentazione della realtà da parte della ricorrente, la quale ha quindi esercitato una scelta viziata dall'errore datoriale in favore di un'opzione che di fatto non era nella sua disponibilità.

Detto ancora in altri termini, il lavoratore ha esercitato una propria facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso, sfruttando un'opportunità proposta dal suo datore; poi, però, per errore imputabile al datore medesimo, quel termine di trasformazione del rapporto non è risultato più assegnabile.

Ritiene questo Tribunale della cautela che l'esercizio da parte della ricorrente della facoltà ex art 14, comma 3, dell'OM 122/2022 in favore di un'opzione inesistente, non possa considerarsi consapevolmente ed efficacemente esperita e debba, in definitiva, considerarsi *tamquam non esset*. Ne discende, sul piano logico prima ancora che giuridico, l'esistenza di un chiaro *fumus* di fondatezza delle rivendicazioni attoree nella parte in cui esse si rivolgono alla ripresa del servizio per come inizialmente instaurato.

Ritenuto parimenti sussistente il requisito del *periculum in mora*, poiché l'interruzione del rapporto di impiego determina un evidente pregiudizio, grave, imminente e non integralmente riparabile in forma specifica in termini di punteggio (atteso che la mancata maturazione di n. 12 punti di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna parte ricorrente, si è visto ingiustamente risolvere il rapporto per un errore interamente imputabile all'USR), l'istanza cautelare deve trovare accoglimento nel senso precisato in parte dispositiva.

Quanto alle spese, trattandosi di ordinanza emessa in corso di causa, esse saranno regolate definitivamente all'esito del giudizio di merito, giusta l'art. 669octies, co. 7, c.p.c.

P Q M

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda cautelare proposta, così provvede:
ordina alle parti resistenti di ri-attribuire alla parte ricorrente l'incarico di supplenza ad essa assegnato presso l'I.C. I di Latina, per n. 6 ore, fino al 30 giugno 2023, sulla classe di concorso AC25, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di originaria presa di servizio del 22.09.2022;
spese al merito

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Latina, 23 gennaio 2023

Il Giudice